



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BRESCIA SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori: DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- MADDALO FRANCESCO Presidente
- ALESSI GIORGIO STEFANO Relatore
- CALDARELLI LORENZO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 943/2017
depositato il 08/11/2017

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° I TRIMESTRE 2016 ACCISE-PROD.ENE
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° I TRIMESTRE 2017 ACCISE-PROD.ENE
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° II TRIMESTRE 2015 ACCISE-PROD.ENE
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° II TRIMESTRE 2016 ACCISE-PROD.ENE
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° II TRIMESTRE 2017 ACCISE-PROD.ENE
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° III TRIMESTRE 2015 ACCISE-PROD.ENE
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° III TRIMESTRE 2016 ACCISE-PROD.ENE
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° IV TRIMESTRE 2015 ACCISE-PROD.ENE
- avverso DINIEGO RIMBORSO n° IV TRIMESTRE 2016 ACCISE-PROD.ENE

contro:

AG. DOGANE-MON. UFFICIO DELLE DOGANE DI BRESCIA

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:
BITETTI BRUNO
VIA OVIDIO 32 00193 ROMA RM

difeso da:
MALENA MASSIMO
VIA OVIDIO 32 00193 ROMA RM

difeso da:
MASTROROSA VITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 943/2017

UDIENZA DEL

26/01/2018 ore 09:00

N° 222 / 2018

PRONUNCIATA IL:
26/01/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
13/04/2018

Il Segretario
Franco Marsicovetera



(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 943/2017

UDIENZA DEL

26/01/2018 ore 09:00

VIA OVIDIO 32 00193 ROMA RM

78/4/14
N° 10

RGR 943.17 **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Ricorrente: [REDACTED]

Difensore: Avv.ti Massimo Malena, Bruno Bitetti e Vitaliano Mastroso, in Roma.

Resistente: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane di Brescia.

Oggetto: annullamento diniego rimborsi accisa gasolio.

La Società Ricorrente [REDACTED]

ha proposto ricorso avverso atti di diniego di istanze di rimborso accisa sul gasolio per autotrazione nei confronti della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane di Brescia - ed ha chiesto la condanna al rimborso di euro 58.542,33.

L'Agenzia si è costituita in giudizio, ha controdedotto avverso i motivi di ricorso ed ha chiesto il rigetto.

Alla pubblica udienza le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Ricorrente ha impugnato gli atti di diniego delle istanze di rimborso per l'accisa sul gasolio per autotrazione nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio di Brescia, perché il beneficio spetterebbe sulla base di quanto previsto dall'art. 7 della Direttiva 2003/96/CE e, così, avverso all'art. 24 ter, comma 2, del D.Lgs. 504/1995, che avrebbe recepito la Direttiva in forma del tutto riduttiva riguardo la nozione di "gasolio commerciale" e degli effettivi destinatari previsti da quest'ultima norma.

L'Agenzia si è costituita nel giudizio ed ha controdedotto che l'attività di noleggio con autista svolta dalla Ricorrente non rientrerebbe tra le categorie "tassative" previste che possono beneficiare della deduzione dell'accisa assolta sul gasolio commerciale, così come sarebbe definito dall'art. 24 ter del D.Lgs. 504/1995, in quanto la norma nazionale sarebbe più restrittiva rispetto a quella del Legislatore comunitario, in più per vincoli inderogabili di copertura della spesa sul bilancio dello Stato.

L'Agenzia ha fatto altresì presente che la norma interna non potrebbe, in ogni caso, essere dichiarata né nulla né invalida, tutt'al più inapplicabile al solo rapporto controverso.

In estrema sintesi, questo Collegio è stato coinvolto ad assolvere un compito d'interpretazione "adeguatrice" che consiste nel leggere ed interpretare la norma

interna tale da renderla compatibile con l'ordinamento con il quale sembrerebbe essere entrata in conflitto.

Il giudice nazionale, quale giudice del diritto europeo, è incaricato di vegliare sull'applicazione e sull'osservanza del diritto dell'Unione nell'ordinamento giuridico nazionale con risoluzione delle anomalie che non può ammettere ritardi, da un lato, e non può dar luogo a ipotesi di abrogazione o di deroga, dall'altro lato, ma solo di disapplicazione ad una singola fattispecie o per particolari effetti un atto, che per altre fattispecie o ad altri effetti rimane pienamente valido ed efficace, quindi quale garanzia solo di situazioni giuridiche soggettive controverse, oppure di interpretazione conforme al diritto dell'Unione.

Ciò premesso si deve rilevare che l'art. 7, comma 3, della direttiva 27/10/2003, n. 2003/96/CE, "*intende per gasolio commerciale*" anche il gasolio utilizzato per il "trasporto regolare o occasionale di passeggeri", norma pertanto chiara che non dà adito a dubbie interpretazioni: include il trasporto di passeggeri sia che sia regolare oppure occasionale e non vi è ombra di dubbio in giudizio che l'impiego di carburante, per il quale è stato chiesto il rimborso dell'accisa, sia stato utilizzato per servizi di noleggio con conducente e, così, come servizi non di linea ma complementari ed integrativi rispetto ai trasporti pubblici di linea.

L'art. 7 equipara, di fatto, il trasporto regolare o occasionale di passeggeri.

L'interpretazione di "*gasolio commerciale utilizzato come propellente*", ai fini del beneficio, non può che essere quello previsto dalla Direttiva e, così, il significato di "*trasporto regolare o occasionale*" non può che ricomprendere anche l'attività svolta dal Ricorrente.

Si deve, poi, presumere che lo Stato italiano abbia voluto adempiere pienamente agli obblighi derivanti dalla Direttiva avuto riguardo al contenuto della prefazione del D.Lgs. n. 26 del 02/02/2007 che, senza limitazione alcuna, riporta:

"Ritenuta la necessità di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni" della "Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità".

La *ratio* sottesa dell'intervento del Legislatore italiano è stata quella di voler adeguare la normativa italiana al quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità per poi, per quanto qui riguarda, prevedere, con l'art. 24 ter, una definizione di "gasolio commerciale" del tutto difforme a quella

espressamente indicata dalla Direttiva e, così, limitando il campo di azione del beneficio solo ad alcune categorie di soggetti e non alla platea prevista dalla normativa comunitaria.

Con l'esercizio di tale opzione, lo Stato italiano si è obbligato a recepire la nozione di "gasolio commerciale" di cui all'art. 7 della Direttiva.

Il giudice non può che interpretare il diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della Direttiva che, tra gli altri, qui, si prefigge di assicurare, in una prospettiva di tutela del buon funzionamento del mercato, un regime armonizzato dei prodotti in grado di generare energia, anche quale tutela dell'ambiente.

Nel caso in cui ci fosse un margine di discrezionalità sull'interpretazione e sull'applicazione del diritto interno rispetto alle esigenze del diritto UE e qualora una siffatta interpretazione conforme non fosse possibile, le norme nazionali incompatibili andrebbero comunque disapplicate, in più, a parere di questo Collegio, nel caso di dubbi interpretativi delle leggi, va privilegiata l'interpretazione che non contrasti con le norme UE, vincolanti per l'ordinamento interno, con i soli limiti, che non si rinvergono nel caso in questione, derivanti dai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale nazionale.

Il Collegio concorda, così, con la Nota del 20/02/2017 della Commissione europea, sollecitata dall'Associazione, alla quale sembrerebbe appartenere la Ricorrente, che anch'essa ha avvalorato che gli Stati membri, una volta esercitata la facoltà di applicare il beneficio fiscale di cui all'art. 7 s.c., non possono adottare una nozione diversa e più restrittiva della nozione di "gasolio commerciale" per la normativa di riferimento.

Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e, previa disapplicazione dell'art. 24 ter del D. Lgs. 504/1995, annulla i provvedimenti di diniego impugnati e condanna la Resistente al rimborso di euro [REDACTED] a favore della Ricorrente, oltre interessi dalla data di notifica del ricorso sino al pagamento, senza necessità di rilasciare apposita garanzia ex art 69 del D.Lgs 546/1992 non essendo stata contestata in giudizio la solvibilità della Ricorrente da parte dell'Agenzia.

La particolare complessità e delicatezza delle questioni qui trattate, unitamente all'assenza di precedenti giurisprudenziali, impone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati e condanna la resistente "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Brescia" al rimborso di euro [REDACTED] a favore della ricorrente "Società [REDACTED]", oltre interessi dalla data di notifica del ricorso sino al pagamento, senza garanzia. Spese integralmente compensate.

Brescia, lì 26.01.2018

L'ESTENSORE

Giorgio Stefano Alessi



IL PRESIDENTE

Francesco Maddalo

